

**APPALTO n. 1/2025**

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'acquisizione di beni e servizi informatici IT per INFRATRASPORTI-TO s.r.l. per la durata di 3 anni (con opzione di proroga di 1 anno).

**CIG B81447975D**

**ALLEGATO 2A**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**SPECIFICHE AMMINISTRATIVE PER SERVIZI E FORNITURE DI HELP DESK –**  
**HARDWARE E SOFTWARE**

**II RUP**  
**DOTT. LUCA D'ACCARDI**

---

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**  
**PROF. ING. BERNARDINO CHIAIA**

---

## SOMMARIO

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PREMESSA .....                                                           | 4  |
| 2. DEFINIZIONI .....                                                        | 4  |
| 3. OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE.....                                    | 5  |
| 4. DURATA E VALORE DELL'APPALTO .....                                       | 6  |
| 5. REVISIONE PREZZI .....                                                   | 7  |
| 6. MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE.....                        | 8  |
| 7. SUBAPPALTO.....                                                          | 9  |
| 8. CONTROLLO DEL CONTRATTO – RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE ..... | 11 |
| 9. OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO .....                                  | 11 |
| 10. SOSPENSIONE DELL'APPALTO .....                                          | 13 |
| 11. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....                                | 14 |
| 12. PENALI .....                                                            | 14 |
| 12.1 PENALI DA RITARDO .....                                                | 14 |
| 12.2. PENALI DA INADEMPIMENTO.....                                          | 14 |
| 13. GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE .....                                  | 15 |
| 14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE .....              | 15 |
| 15. GARANZIA .....                                                          | 16 |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>16. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA .....</b>                     | <b>17</b> |
| <b>17. RISERVE RECLAMI.....</b>                                              | <b>18</b> |
| <b>18. VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....</b> | <b>18</b> |
| <b>19. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI .....</b>                        | <b>19</b> |
| <b>20. CONTROVERSIE – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE.....</b>                     | <b>22</b> |
| <b>21. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI .....</b>                            | <b>22</b> |
| <b>22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....</b>                                  | <b>22</b> |

## **1. PREMESSA**

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, “Infra.To”) a socio unico Comune di Torino, iscritta nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, è Società Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1.

Infra.To svolge, conformemente alle previsioni statutarie, attività di engineering, progettazione, costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci.

A dicembre 2021, Infra.To ha attivato una propria infrastruttura server, collocata presso la sede della Società e, contestualmente, sono stati attivati dei servizi a supporto del corretto funzionamento per la gestione e manutenzione, per il monitoring proattivo e per l’attivazione delle licenze relative la cybersecurity lato server e client.

Con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 7100-2022-37 del 18/2/2022 è stata autorizzata l’apertura della commessa Information Technology, nell’ambito della digitalizzazione aziendale (7000), in considerazione della necessità per Infra.To di implementare la progettazione in modalità BIM e di adeguare il sistema IT della società superando obsolescenze ed acquisendo idonee licenze ed adeguata assistenza annuale per i PC ed i SERVER.

Nell’ambito della propria attività, Infra.To ha quindi ravvisato la necessità di acquisire beni e servizi informatici, effettuando una stima dei fabbisogni per un periodo di tre anni, al fine di dare continuità ai servizi ed alle licenze acquistate, procedendo ad indire, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la procedura aperta n. 1/2025 per l’acquisizione di beni e servizi informatici IT per Infratrasporti s.r.l. per la durata di quattro anni (3 anni parte base + 1 anno opzione di proroga) e per un importo a base di gara di € 443.000,00 oltre I.V.A..

## **2. DEFINIZIONI**

- Acronimi: tutte le abbreviazioni indicate al Capitolato Prestazionale.
- Affidatario: l’operatore economico risultato aggiudicatario.
- Capitolato Speciale d’Appalto: il presente documento di gara descrittivo delle regole amministrative dell’appalto oggetto della presente procedura e che costituirà parte integrante del Contratto da sottoscrivere con l’aggiudicatario.

- Capitolato Prestazionale: il documento di gara descrittivo delle specifiche tecniche dell'appalto oggetto della presente procedura.
- Committente: INFRATRASPORTI.TO S.r.l., con sede in Torino, Corso Novara 96, società in house della Città di Torino, abbreviato Infra.To.
- DEC: Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato all'aggiudicazione dell'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 114 e Allegato II.14 art. 31.
- Documento di gara: ciascun atto e documento in formato digitale reso disponibile ai concorrenti per la partecipazione alla presente procedura.
- Gruppo di Lavoro: GdL individuato dall'operatore economico in sede di gara e confermato dall'Affidatario al momento della sottoscrizione del contratto
- Codice degli Appalti o Codice: D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e s.m.i.
- RUP: Il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

### 3. OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

#### 3.1. L'appalto è composto da un solo Lotto.

L'Appalto ha per oggetto i servizi e le forniture di supporto IT ad Infra.To declinato in hardware e software/licenze e servizio help desk.

Tali servizi e forniture hanno una durata di 3 anni per la parte base, con facoltà di proroga di 1 ulteriore anno (art. 120 - comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) ai medesimi patti e condizioni offerti, previa richiesta da parte di Infra.To che l'Aggiudicatario dovrà espressamente sottoscrivere per accettazione.

In particolare, Infra.to necessita:

1. di un pacchetto **HARDWARE**, attivabile al bisogno, composto da diverse tipologie di PC (amministrativi e tecnici), monitor, visori VR e accessori, oltre a componenti hardware e sostituzione di componenti hardware non specificati.
2. di un pacchetto **SOFTWARE e AMBIENTE SERVER** in grado di garantire al meglio la continuità operativa a tutti i dipartimenti oltre alla cybersecurity aziendale.
3. di un **SERVIZIO IT** composto da un **monitoraggio proattivo** e da **assistenza e help desk** in presenza 1 volta a settimana e da remoto gli altri 4 giorni al fine di garantire la risoluzione delle

problematiche operative ordinarie e di un servizio help desk in grado di risolvere eventuali urgenze di carattere straordinario (come, ad esempio, un attacco informatico) che necessitano della presenza presso i nostri uffici di un operatore IT qualificato.

Gli interventi da remoto dovranno essere gestiti tramite apposito ticket da predisporre a cura dell'Affidatario e la gestione delle chiamate deve avvenire nel tempo massimo di 4 ore (o nel tempo massimo offerto dall'Affidatario in sede di gara). Il mancato rispetto del termine di intervento determina l'applicazione di una penale da inadempimento ai sensi del successivo par. 12.2.

In caso di richiesta di interventi straordinari e urgenti (i.e. un attacco informatico o qualsiasi incidente informatico che può mettere a rischio la produttività aziendale) l'Affidatario dovrà mettere a disposizione un tecnico presso la sede di Infra.To entro 2 ore dalla chiamata (oppure entro il tempo massimo offerto dall'Affidatario in sede di gara). Il mancato rispetto del suddetto termine determina l'applicazione di una penale da inadempimento ai sensi del successivo par. 12.2. Il ritardo superiore alle 4 ore dalla richiesta di intervento straordinario e urgente costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo par. 13, con facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

Il dettaglio delle attività e le rispettive modalità di esecuzione sono precisati nel Capitolato Prestazionale (All. 2B) contenente le Specifiche Tecniche, cui espressamente si rinvia.

**3.2.** L'Affidatario ha l'obbligo di rispettare le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, dal RUP e dal DEC nel corso dell'esecuzione. È fatto divieto all'Affidatario di apportare qualsivoglia modifica ai documenti progettuali senza espressa autorizzazione della Stazione Appaltante, con l'ovvia eccezione degli elaborati richiesti a compimento delle attività oggetto del presente appalto. Nel caso di modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dall'Affidatario ed espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo par. 6.4.

**3.3.** Con la sottoscrizione dei documenti di gara e del Contratto, l'Affidatario dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie e opportune per lo svolgimento dell'appalto e di aver ricevuto tutta la collaborazione richiesta.

#### **4. DURATA E VALORE DELL'APPALTO**

**4.1.** L'appalto ha durata di **3 anni** decorrenti dal momento della sottoscrizione del contratto oppure dall'avvio anticipato dell'esecuzione disposto dal DEC.

Dal momento dell'avvio, ogni prestazione inclusa nel presente appalto dovrà essere preceduta da apposito ordine del DEC, in assenza del quale l'Affidatario non sarà autorizzato a fornire alcuna attività.

La contabilizzazione delle attività è prevista in parte a misura e in parte a corpo, conformemente a quanto indicato nel Modulo Offerta Economica (All. 1C).

Ai sensi dell'art. 120 comma 10, la Stazione Appaltante entro il termine di 30 giorni prima della scadenza del triennio, ha facoltà di disporre la proroga di un ulteriore anno del contratto, alle medesime condizioni contrattuali.

**4.2.** L'importo a base di gara, comprensivo delle spese forfettarie al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti, è pari ad **€ 443.000,00**, come di seguito suddiviso:

- parte base: € 336.000,00 oltre I.V.A.
- opzione di proroga: € 107.000,00 oltre I.V.A.

Si rinvia per il dettaglio a quanto previsto nel Capitolato Prestazionale (All. 2B) e nel Modello Offerta Economica (All. 1C).

## **5. REVISIONE PREZZI**

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, i prezzi subiscano, per effetto di condizioni di natura oggettiva imprevedute, imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al valore d'appalto, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi di riferimento utilizzati, la Stazione Appaltante adeguerà il corrispettivo per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alle prestazioni ancora da eseguire, nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

Ai fini della determinazione delle variazioni, la Stazione Appaltante utilizzerà gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60, co. 3, lett. b), del Codice.

A tal fine, l'Affidatario deve esibire alla Stazione Appaltante e al RUP i giustificativi a comprova dell'effettiva variazione, indicando le voci di prezzo e l'incidenza quantitativa rispetto alle prestazioni ancora da eseguirsi rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento della stipula del Contratto.

La Stazione Appaltante, sentito il RUP, è tenuta a pronunciarsi, entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza presentata dall'Affidatario, sulla richiesta di revisione prezzi. La revisione prezzi è riconosciuta nel primo pagamento utile successivo all'autorizzazione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

## **6. MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE**

**6.1** Sono ammesse le modifiche del Contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice.

**6.2** Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 5 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze di cui all'art. 6.3 che precede rendono parte della prestazione, inutile o inutilizzabile, la Stazione Appaltante ha diritto alla riduzione del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve darne tempestiva richiesta alla Controparte, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Nel caso in cui sia fatta valere dall'Affidatario, il RUP, sentita la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione dell'appalto e l'Affidatario deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice. Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

**6.3** In caso di attività supplementari e/o ulteriori che si rendessero necessarie, nei limiti previsti dalla suindicata normativa, il valore delle stesse sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto. Saranno a carico dell'Affidatario tutte le modifiche ricomprese entro il 10% del valore contrattuale dell'attività di riferimento, sulla base dell'offerta economica presentata dal concorrente. In caso di attività supplementari e /o ulteriori che si rendessero necessarie nei limiti della normativa applicabile, sarà dunque riconosciuto il valore della modifica nella misura superiore all'eccedenza del 10%.

**6.4** Qualsiasi modifica che, in modo diretto o indiretto, comporti variazioni del prezzo, del programma contrattuale di esecuzione dell'appalto e dell'allegata documentazione tecnica dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

## 7. SUBAPPALTO

**7.1** Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Tenuto conto della specificità dell'appalto non possono essere oggetto di subappalto le seguenti attività:

- ManageEngine Vulnerability Assessment;
- Licencing Sophos Central MDR comprensiva di InterceptX Advanced – client
- Licencing Sophos Central MDR InterceptX Advanced - server
- Servizio di monitoring proattivo;
- Help desk online/assistenza telefonica e help desk in presenza
- Trasloco e ripristino infrastruttura IT presso nuova sede

Restano salve le ipotesi di cui all'art. 119 co. 3 del Codice.

Inoltre, non è ammesso il cd. subappalto "a cascata".

**7.2** L'Appaltatore, nel rispetto dei limiti individuati dagli atti di gara e dall'offerta, può affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti dell'appalto oggetto di subappalto.

**7.3** L'Affidatario **trasmette alla Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore.

Al momento della trasmissione del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere altresì:

- apposita dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso della qualificazione per le prestazioni da eseguire, nonché dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- apposita dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

**7.4** L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 6, terzo periodo e co. 11, lett. a) e c) del Codice.

Nello specifico, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente – e, in ogni caso, l'Affidatario – a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine di 15 (quindici) giorni, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 119, co. 2, quinto periodo, del Codice, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire un'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché qualora siano variati i requisiti generali e speciali in capo al sub-affidatario.

**7.5** L'Affidatario dovrà garantire, anche nei rapporti con il subappaltatore, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (cd. "Codice antimafia") e alla L. n. 190/2012 e s.m.i.

## **8. CONTROLLO DEL CONTRATTO – RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE**

L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, valuta unitamente alla Stazione Appaltante sulla necessità di esercitare il diritto d'opzione con riferimento a ciascuna delle attività indicate come opzionali.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC) ai cui sono specificatamente attribuiti i compiti di cui all'Allegato II.14 art. 31 del Codice.

## **9. OBBLIGHI E ONERI DELL'AFFIDATARIO**

### **9.1 Messa disposizione dei Gruppi di Lavoro (GdL)**

L'Affidatario si impegna a mantenere il Gruppo di Lavoro proposto in sede di Offerta che dovrà come minimo essere costituito dalle seguenti figure professionali:

- 1 Responsabile tecnico primario coordinatore delle attività tecniche e gestore degli ordinativi con almeno 8 anni di esperienza nel settore dei servizi IT;
- 1 Referente tecnico primario con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei servizi IT per lo svolgimento degli ambiti di help desk in presenza e da remoto e del monitoraggio proattivo;
- 1 Referente tecnico secondario con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei servizi IT per lo svolgimento degli ambiti di help desk in presenza e da remoto in alternativa al referente tecnico primario;

Il Responsabile tecnico primario coordinatore dovrà rapportarsi al RUP e con il DEC, coordinare le attività tecniche del GdL, coordinare la richiesta degli ordinativi da parte della Stazione Appaltante. Questi è inoltre tenuto a presenziare ad almeno un incontro bimestrale presso le sedi Infra.To, in Torino, con il RUP/DEC dell'appalto per monitorare lo svolgimento delle attività.

I Referenti tecnici dovranno confrontarsi con il tecnico ICT individuato da Infra.To per lo svolgimento degli incarichi operativi e organizzare le risposte alle richieste di help desk secondo i tempi contrattuali indicati.

In caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze, non imputabili a carenze organizzative o gestionali dell'Affidatario, che determinano il venir meno di uno e più componenti dei GdL nel corso dell'esecuzione, l'Affidatario si impegna a comunicarlo a mezzo pec tempestivamente alla Stazione Appaltante, indicando espressamente le motivazioni, il componente da sostituire e il sostituto individuato, allegando altresì il CV di quest'ultimo. Il profilo del sostituto deve essere almeno equivalente con quello del sostituito, , anche in

relazione agli elementi che hanno concorso all'attribuzione dei punteggi ottenuti in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

La sostituzione è condizionata ad espressa accettazione della Stazione Appaltante che, con eventuale supporto del RUP, si esprimerà in non oltre 7 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui il profilo del sostituto non fosse accettato dalla Stazione Appaltante, l'Affidatario ha l'obbligo di individuare un nuovo profilo equivalente entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi.

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di:

- Sostituire uno o più componenti dei GdL senza preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante
- Sostituire uno o più componenti dei GdL senza accettazione espressa della Stazione Appaltante;
- Procedere nell'esecuzione del Contratto con i GdL non completi di tutti i profili professionali indicati in Offerta;
- Sostituire simultaneamente più di 2 componenti per ciascuno dei GdL.

La violazione di uno o più dei suindicati divieti sarà considerato inadempimento ai sensi dell'art. \*\* contratto e come tale soggetto ad applicazione della penale di cui al successivo par. 12.2.

## **9.2 Presenza in sede**

L'Affidatario, per tutta la durata di esecuzione dell'appalto ha l'obbligo di mettere a disposizione presso la Sede della Stazione Appaltante in Torino, Corso Novara 96 o Corso Inghilterra 7 o presso i cantieri di prossima apertura nella Città Metropolitana di Torino, con impegno full time, almeno 1 risorsa del GdL, il cui profilo verrà concordato con la Stazione Appaltante in ragione delle attività in corso di esecuzione o da avviare.

Prima dell'inizio di ogni mese, le risorse da mettere a disposizione e i giorni di lavoro presso una delle sedi Infra.To, saranno concordate tra l'Affidatario e il DEC, sentito il RUP. Alla data di avvio di ogni attività oggetto della presente procedura le risorse individuate dovranno pertanto essere già disponibili in presenza presso la Sede.

## **9.3. Altri obblighi**

### **Dotazioni informatiche**

L'Affidatario dovrà dotarsi di tutte le opportune dotazioni informatiche (hardware e software), idonee allo svolgimento dell'appalto e degli strumenti di utilizzo nell'ambito dello sviluppo delle attività, compatibili

con le dotazioni in uso da parte di Infra.To e rispondenti alle esigenze di cyber sicurezza, quali ad esempio sistemi antivirus sulle postazioni client, antimalware e antiphishing sulla posta elettronica etc.

## **10. SOSPENSIONE DELL'APPALTO**

**10.1** Ai sensi dell'art. 121 del Codice è possibile la sospensione, integrale o parziale, dell'appalto da parte del RUP:

- al ricorrere di circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ivi compresi il venir meno del finanziamento, l'intervenuta risoluzione del contratto con l'Appaltatore e/o adozione di provvedimenti dell'autorità competenti o dell'autorità giudiziaria in grado di incidere sulla regolare esecuzione dell'appalto.

La sospensione delle attività per un periodo inferiore a mesi 6 non fa sorgere alcun diritto e/o indennità, a qualsiasi titolo, in capo all'Affidatario.

In caso di sospensione superiore a mesi 6, sarà riconosciuto all'Affidatario un indennizzo forfettario non superiore a 1% del valore del Contratto parte Base, eventualmente aumentato del valore delle attività opzionali già esercitate al momento della sospensione.

**10.2** Ogni singola sospensione dovrà risultare dal verbale di sospensione, redatto in contraddittorio tra il RUP e l'Affidatario, nel quale dovranno essere indicate: a) le motivazioni che hanno determinato l'interruzione delle attività; b) lo stato di avanzamento delle attività; c) la consistenza del GdL impegnato nelle attività al momento dell'interruzione.

**10.3** Non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione dell'appalto il DEC ne darà espressa comunicazione al RUP affinché questi disponga la ripresa dell'appalto e indichi il nuovo termine contrattuale.

**10.4** Ai sensi dell'art. 121 co. 6 del Codice, qualora successivamente all'avvio dell'esecuzione insorgano pe cause imprevedibili, circostanze che impediscano il parziale svolgimento delle prestazioni, l'Affidatario dovrà in ogni caso garantire le attività comunque eseguibili mentre il RUP provvederà alla sospensione parziale di quelle non eseguibili.

**10.5** In caso di sospensione illegittima o protrarsi illegittimo del fermo delle attività l'Affidatario potrà iscrivere riserva ai sensi del successivo par. 20.

## **11. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

E' sempre ammesso l'avvio anticipato dell'esecuzione dell'appalto è disposto dal RUP, a seguito dell'aggiudicazione. Contestualmente potranno essere indicate le attività richieste immediatamente oppure sarà assegnato specifico termine all'Affidatario non superiore a 10 giorni.

## **12. PENALI**

### **12.1 Penali da ritardo**

Il ritardo dei termini assegnati dalla Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività che costituiscono l'appalto, comporta ai sensi dell'art. 126 del Codice l'applicazione di una penale pari al 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dell'attività in corso di esecuzione, per ogni giorno eccedente la durata massima indicata nell'ordinativo emesso dal RUP / DEC per l'avvio dell'attività stessa.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dell'Operatore Economico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione. Le penali comunque non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale della parte base. In caso di esercizio del diritto d'opzione la suddetta percentuale massima delle penali sarà connessa al valore del contratto aggiornato alle attività opzionali di volta in volta richieste.

L'Affidatario è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'appalto e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

L'Affidatario risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al presente articolo, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP e al DEC.

### **12.2. Penali da inadempimento**

L'inadempimento o il parziale adempimento delle obbligazioni assunte dall'Affidatario con l'aggiudicazione della procedura e di cui al Capitolato Prestazione (All. 1C), determina l'applicazione di una penale nei termini e di seguito indicati:

- intervento da remoto oltre i termini - 200 €/h per ogni ora di ritardo rispetto al tempo di intervento dichiarato (max. 4 ore);

- supporto help desk per interventi straordinari e urgenti (i.e. un attacco informatico o qualsiasi incidente informatico che può mettere a rischio la produttività aziendale) con presenza presso la sede di Infra.To di un tecnico 1.000,00 €/h per ogni ora di ritardo rispetto al tempo di intervento dichiarato (max 2 ore).
- mancata consegna della fornitura ordinata dal RUP /DEC in un termine superiore a 20 giorni: 5% del valore della fornitura oggetto di ordine.

Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dai suddetti inadempimenti.

### **13. GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

In caso di grave inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Per grave inadempimento contrattuale si intende il superamento della soglia del 10% delle penali – tutte - applicabili ai sensi del suindicato par. 12.1. e 12.2.

Per grave inadempimento si intende altresì ogni comportamento tenuto dall'Affidatario in violazione delle prescrizioni impartite e di quanto stabilito nei documenti di gara tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Integra inoltre grave inadempimento contrattuale il ritardo superiore alle 4 ore dalla richiesta di intervento straordinario e urgente, di cui al precedente par. 3 del presente CSA.

Costituisce grave inadempimento la violazione degli obblighi di riservatezza ai sensi del successivo par. 23.

Costituisce altresì grave inadempimento ogni negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'appalto tale da generare ritardi sul cronoprogramma o sui tempi di consegna definiti con la Stazione Appaltante.

In caso di grave inadempimento, è fatta sempre salva la facoltà della Stazione Appaltante di incamerare la garanzia prestata dall'Affidatario e di agire nelle sedi competenti per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e *patiendi*.

### **14. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo dell'appalto verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- servizi: alla fine di ogni trimestre verranno liquidati i servizi ordinati dal DEC / RUP nel trimestre stesso, previa trasmissione di apposita fattura da parte dell'Appaltatore;
- forniture: il corrispettivo di ciascuna fornitura ordinata dal DEC/RUP verrà liquidato a seguito della verifica positiva della conformità della fornitura stessa da parte del DEC, previa trasmissione di apposita fattura da parte dell'Appaltatore.

## **15. GARANZIA**

Per la sottoscrizione del contratto l'Affidatario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", sotto forma di fidejussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale corrispondente alla parte base. In caso di esercizio del diritto d'opzione, la fidejussione a garanzia definitiva dovrà essere integrata del valore percentuale corrispondente alle singole attività opzionali richieste, con possibilità di proroga della garanzia prestata.

Ai sensi dell'art. 117, co. 4 del Codice, l'Affidatario può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferma restando la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 117, co. 9. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'Affidatario, la Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia. Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 (dodici) mesi dopo la data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario. La Stazione Appaltante può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 117, comma 4, del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Conformemente a quanto previsto nell'art. 117, comma 8 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo le modalità indicate al par. 16, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Affidatario per il quale la garanzia è prestata.

## **16. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

**16.1.** L'Affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause ad esso connesse.

**16.2.** Grava sull'Affidatario l'obbligo di stipulare una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dall'incarico (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno ad € 443.000,00 (quattrocentoquarantatremila/00 euro). Tale polizza dovrà essere mantenuta per l'intera durata dell'incarico e dovrà fare specifico riferimento alle attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 117 co.13, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto concerne la polizza di responsabilità civile professionale ed in caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- preferibilmente, da una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento;

- alternativamente, da più polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dove la somma dei massimali dovrà corrispondere almeno al valore di € 443.000,00 (quattrocentoquarantatremila/00 euro) fermo che, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue.

Sono da ritenersi a carico dell'Affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto stesso.

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Affidatario verificatisi presso il luogo dell'appalto.

#### **17. RISERVE RECLAMI**

Ai sensi dell'art. 115 co. 4 del Codice, il Controllo tecnico contabile e amministrativo è affidato al DEC secondo le specifiche responsabilità di cui gli Allegato II.14 del Codice medesimo.

Eventuali contestazioni e riserve sono disciplinate dall'All. II.14 artt. 34 e 7 del Codice.

#### **18. VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'appalto sarà oggetto verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. La verifica è effettuata dal DEC, nel termine di 30 giorni dall'ultimazione delle attività; di detta verifica viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l'Affidatario, anche alla presenza del RUP.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

All'esito dell'ultima verifica di conformità, non oltre 60 giorni dal termine dell'appalto, il DEC emette certificato di regolare esecuzione, soggetto ad approvazione del RUP. Esso costituisce il presupposto necessario all'accettazione delle attività svolte da parte della Stazione Appaltante.

Il certificato di verifica di conformità deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Affidatario, il quale lo sottoscrive nel termine perentorio di 5 giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le riserve e/o osservazioni e/o domande che ritiene di proprio interesse. Il certificato e le risultanze di esso si intendono accettate dal contraente qualora il certificato stesso venga firmato nel termine fissato senza apposizione di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate.

La Stazione Appaltante, in caso di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate da parte dell'Affidatario riconosciute accettabili, provvede a rimettere il certificato in conformità ad esse.

Se la Stazione Appaltante non riconosce accettabili, parzialmente o totalmente, le riserve dell'Affidatario e per tale motivo il contraente persiste nella non accettazione delle risultanze del certificato, sentito il RUP, potrà procedere con l'approvazione del Certificato sulla base delle risultanze delle verifiche.

Con l'emissione della determinazione di approvazione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'Affidatario a copertura del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e allo svincolo delle ritenute o delle fidejussioni sostitutive operate negli stati di avanzamento (ove previsto dal certificato) ed al pagamento della rata di saldo.

## **19. RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI**

Per tutta la durata del Contratto, l'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, i documenti e le informazioni prodotte e apprese nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In particolare le "Informazioni Riservate" includono, senza pretesa di esaustività e tassatività, qualsivoglia documentazione, dato e informazione scritta o orale, anche non definita per iscritto dalla Stazione Appaltante quale "riservata" o "di esclusa titolarità", riferita all'appalto, fornite all'Affidatario, direttamente o indirettamente, in qualunque forma acquisita, ed anche fornita in fase di gara, senza limitazione alcuna.

L'Affidatario è obbligato a (i) mantenere le Informazioni Riservate strettamente confidenziali, (ii) impedire ogni uso non consentito e ogni forma di riproduzione delle stesse, (iii) assicurare che le Informazioni Riservate siano adeguatamente protette con misure di sicurezza e diligenza equivalenti a quelle che l'Affidatario avrebbe applicato alle proprie informazioni riservate, (iv) evitare qualsiasi utilizzo delle Informazioni Riservate, diretto o indiretto, che possa arrecare pregiudizio all'appalto e/o rivolto a qualsiasi altro intendimento comunque estraneo agli interessi dell'appalto e (v) mantenere riservato l'appalto.

L'Affidatario non dovrà divulgare a terzi le Informazioni. Dette informazioni potranno essere comunicate esclusivamente a:

- i dipendenti strategici, i funzionari, i direttori dell'Affidatario e delle società controllate o controllanti direttamente coinvolti nell'appalto;
- i componenti del GdL individuato in sede di gara e i loro sostituti, nonché collaboratori e professionisti di supporto espressamente individuati e incaricati in via temporanea o per tutta la durata del Contratto;

a condizione che i predetti soggetti svolgano mansioni nell'ambito definito dall'appalto e che le informazioni siano divulgate quali Informazioni Riservate, nei loro termini essenziali e nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell'appalto (di seguito, "Rappresentanti"). Tutte le informazioni acquisite, non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione essere utilizzate dall'Affidatario e dai suoi Rappresentanti a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese note a soggetti terzi non espressamente indicati dalla Stazione Appaltante.

L'Affidatario:

- dovrà condividere le Informazioni Riservate esclusivamente con il DEC e con i soggetti espressamente indicati dalla Stazione Appaltante;
- dovrà informare i propri Rappresentanti della natura confidenziale delle Informazioni Riservate ricevute;
- dovrà assicurarsi che tutti i Rappresentanti mantengano la riservatezza sulle Informazioni Riservate e che non le divulgino o trasmettano a soggetti terzi non autorizzati e si impegna altresì ad assumere, a proprie spese, ogni ragionevole misura volta a impedire che i propri Rappresentanti compiano qualsivoglia utilizzo indebito e non consentito delle Informazioni Riservate;
- dovrà ottenere da parte dei suoi Rappresentanti una manifestazione di consenso in forma scritta, mediante l'accettazione dell'apposita informativa in cui si impegnino a sottostare ed a vincolarsi alle condizioni imposte;
- dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante qualora venga a conoscenza o abbia il sospetto che le Informazioni Riservate siano state divulgate a terzi non autorizzati;
- si obbliga a risarcire e tenere indenne la Stazione Appaltante, nonché i relativi Rappresentanti da ogni responsabilità, perdita, o danno derivanti da qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza assunti compiuta dall'Affidatario medesimo o dai suoi Rappresentanti, riconoscendo che la violazione degli

obblighi di riservatezza assunti dall’Affidatario può determinare gravi e irreparabili danni alla Stazione Appaltante.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza assunti ai sensi del precedente par. 15 ed allo Schema di Contratto (All. 3).

L’Affidatario potrà rivelare le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante solo nei limiti in cui tali informazioni siano già di pubblico dominio o siano già state altrimenti rese note al pubblico, per altre ragioni che non siano riferibili a condotte (azioni o omissioni) attribuibili all’Affidatario e/o ai suoi Rappresentanti.

L’Affidatario è tenuto agli obblighi di cui al presente paragrafo anche per il tramite dei professionisti indicati nei GdL anche in caso di intervenute modifiche alla composizione degli stessi.

L’Affidatario potrà rivelare le Informazioni Riservate a condizione in cui ciò avvenga (i) in conformità a previsioni di legge e di regolamenti, (ii) in esecuzione di ordini, decreti, regolamenti o norme dell’autorità giudiziaria o governativa, e/o (iii) in virtù di norme e regolamenti di qualsiasi borsa valori riconosciuta su cui sono quotate azioni dell’Affidatario. Nelle ipotesi summenzionate, a meno che ciò non sia espressamente vietato da disposizioni imperative di legge o di regolamenti o dalle autorità giurisdizionali competenti o da altre autorità giurisdizionali, governative, di vigilanza o regolamentari, l’Affidatario dovrà prontamente comunicare il fatto per iscritto alla Stazione Appaltante, e dovrà consultarsi con questi sull’opportunità di adottare misure appropriate al fine di ottenere una rinuncia o una limitazione della portata della divulgazione e/o della comunicazione richieste. Nelle ipotesi in cui la divulgazione e/o la comunicazione sia comunque prescritta, l’Affidatario, ove ciò sia consentito e possibile, dovrà collaborare con la Stazione Appaltante per ottenere un ordine di protezione o provvedere ad ogni adempimento richiesto o consigliabile al fine di assicurare che determinate Informazioni Riservate restino tali e siano trattate privatamente e in maniera confidenziale.

Le Informazioni Riservate rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante, le quali potranno ottenere la restituzione delle stesse in ogni momento dandone comunicazione scritta all’Affidatario.

Entro 15 giorni dalla ricezione di tale richiesta, l’Affidatario dovrà restituire ogni esemplare ed ogni riproduzione (su supporto sia cartaceo che elettronico) in suo possesso e/o dei suoi Rappresentanti, salvo che l’Affidatario e/o i suoi Rappresentanti siano autorizzati a trattenere le Informazioni Riservate.

L’Affidatario dovrà confermare prontamente per iscritto l’avvenuta restituzione e/o distruzione di ogni esemplare e di ogni riproduzione delle Informazioni Riservate ricevute da tutti i dispositivi di memorizzazione

utilizzati allo scopo di cui all'oggetto (PC, Hard Disk, CD etc.), fatta salva la conservazione ad uso archivio nei propri sistemi operativi, anche per effetto di procedure di back up e di salvataggio e archiviazione automatica.

In caso di risoluzione del Contratto, gli obblighi di riservatezza assunti resteranno in vigore per un periodo di 5 anni dalla data di risoluzione. In aggiunta, le obbligazioni di confidenzialità ivi previste non saranno pregiudicate dal sopravvenire di procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di esecuzione forzata, di sequestro, siano esse intraprese da o contro l'Affidatario.

## **20. CONTROVERSIE – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE**

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente al Foro di Torino.

## **21. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. o anche in assenza di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## **22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché limitatamente al solo Affidatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati da parte degli interessati ha natura obbligatoria. I

dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è Infra.To s.r.l..